

TI_GERICHTE 15.1995.209 vom 27. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.209

FR: TI_GERICHTE 15.1995.209 du 27 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.209 del 27 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252); - l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; - la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria; - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

E. 2

a) Ex art. 83 cpv. 2 e 3 LEF il debitore, entro dieci giorni dal rigetto dell'opposizione, può chiedere con la procedura ordinaria che il giudice del luogo dell'esecuzione dichiari l'inesistenza del debito. Se il debitore omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione diventa definitivo. b) Proceduralmente l'azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell'opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d'inoltrare l'azione di inesistenza, oppure quando l'azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Zurigo 1993, § 19 m. 62 p. 145). c) In casu il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, con sentenza 6 settembre 1995 ha dichiarato irricevibile per tardività l'azione di disconoscimento di debito presentata dalla reclamante, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni. Dall'attestazione 13 settembre 1995 della Cancelleria della Pretura di Lugano, Sezione 5, risulta che la decisione di rigetto dell'opposizione 27 luglio 1995 è divenuta definitiva. Essa poteva pertanto esplicare i suoi effetti, permettendo alla creditrice di chiedere l'emissione della comminatoria di fallimento in oggetto.

E. 3

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.